

PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI RIMBOSCHITI

Ditta FERRELI ELIODORO

VIA UBALDO DE PAGANELLO 3 CAGLIARI

COMUNE di VILLAHASSARGIA LOCALITA' Is CRABUZZINAS

N. _____

Decreto Ass. Agr.

N. 1240 del 11.10.1984

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI CAGLIARI

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA DITTA FERRELI Eliodoro nato a Villamassargia il 30.1.1937

RESIDENTE Cagliari-Via Ubaldo da Paganello, 3 (PROV. CA),

SOTTOPOSTI A RIMBOSCHIMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA COL CONTRIBUTO DELLO STATO.

VISTO l'art. 91 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTO il provvedimento di concessione n. 1240 del 11.10.1984 con il quale ai sensi

della Legge L. 18.6.1959 n.13 è stato concesso alla Ditta in oggetto il contributo di

L. 12.498.400 pari al 75 % dell'importo di L. 16.664.500, ri-

conosciuto necessario per l'esecuzione di lavori di rimboschimento volontario

sui terreni posti in località Is Crabuzzinas, agro di

Villamassargia, indicati in catasto al fg. B/4 mapp. 9 e 10

della superficie di Ha. 3.50.00

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si

prescrivono le seguenti norme di conservazione del bosco:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1

La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura non sarà mai permessa se non per gravi e giustificati mo-

ivi, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

ITALIANO

DELLE FORESTE DI

RIPARTIMENTALE

ISPettorato

Art. 2

Il taglio del bosco dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il quale potrà prescrivere le modalità di governo e di utilizzazione, nonché l'esecuzione di cure colturali che si rendessero indispensabili per la conservazione e la rinnovazione del bosco.

CA

CAPISTAN-VIA Ubaldo da Paganò (PROV. VON)

RESIDENTE

Art. 3

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del bosco.

VISTO l'art. 91 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 3 della Legge 25 luglio 1925, n. 991;

Art. 4

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 5

Resta confermato l'obbligo dell'osservanza, ove applicabili, delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti ge-

nerali e speciali in materia forestale.



Le infrazioni alle prescrizioni del presente piano di coltura e conservazione saranno punite a norma dell'art. 54

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritando del contributo dello Stato, si

prescrivono le seguenti norme di conservazione del bosco:

del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Cagliari

li

15.1.86

IL PROPRIETARIO
(FERRELLI Elio)

Elio Ferrelli

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

(Podda Dr. Antonio)

A. Podda



VISTO si approva

ai sensi dell'art.11 del Decreto Presidente della Repubblica n.446 del 22. 5.1967

L'ASSESSORE
L'ASSESSORE

(Dott. Giorgio CARTA)

G



CARTA D'ITALIA ALLA SCALA DI 1:25 000

ITALY 1:25 000

FOGLIO N° 233

SHEET

QUADRANTE: IV

QUADRANT

ORIENTAMENTO: N.E. DOMUSNOVAS

ORIENTATION

